

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è un rifacimento di quelli presentati nelle due precedenti legislature (n. 91 nella V e n. 1586 nella IV) allo scopo di dare un contributo determinante al superamento della situazione di grave crisi in cui versa un particolare settore della giustizia, quello del contenzioso pensionistico di competenza della Corte dei conti, i cui « tempi » raggiungono medie incredibili (dieci, quindici anni).

Nel presentare il disegno di legge n. 1586, nel 1966, formulammo la facile previsione che l'arretrato (circa 225.000 ricorsi per pensione di guerra, 7.000 per pensioni civili e 25.000 per pensioni militari) sarebbe andato aumentando col passare degli anni, essendo il numero dei ricorsi nuovi superiore a quello dei ricorsi decisi annualmente, previsione che si è puntualmente verificata. Infatti alla fine del 1971 l'arretrato dei ricorsi per pensioni di guerra era salito a circa 270.000, quello dei ricorsi per pensioni civili era stazionario in settemila circa e quello dei ricorsi per pensioni militari era addirittura quasi raddoppiato. Per i primi la legge 28 luglio 1971, n. 585, ha previsto

un riesame amministrativo dei circa 200.000 in attesa dell'inizio dell'istruttoria, ma nell'ipotesi più ottimista il riesame potrà portare ad una definizione delle vertenze in via amministrativa nel 15-20 per cento dei costi (l'esperienza fu già fatta con la legge 9 novembre 1961, n. 1240, ed i risultati furono deludenti), col ritorno alla Corte di almeno 150-160 mila dei suddetti duecentomila ricorsi e quindi con un beneficio pressoché irrisorio.

Continuiamo ad essere convinti che una seria azione diretta a normalizzare la situazione debba mirare innanzitutto a razionalizzare il procedimento giurisdizionale. La grave crisi in questo settore della giustizia amministrativa non può essere risolta né privando di tutela giudiziaria i diritti dei cittadini, né creando eserciti di giudici, ma adottando procedure adeguate allo scopo, in luogo di quelle attuali, che sono la causa principale della pessima utilizzazione che ora si fa dei mezzi materiali ed umani disponibili.

Le principali innovazioni che si propongono, tenendo conto anche di alcune delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti

a Sezioni riunite nel parere (n. 130 del 1969) espresso, a richiesta del Governo, sul disegno di legge n. 91 nella passata legislatura, sono costituite dall'eliminazione dell'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore generale; dall'attribuzione dei compiti istruttori ai componenti del collegio giudicante; dall'introduzione di un procedimento particolarmente spedito per la decisione delle questioni pregiudiziali di rito (intempestività del ricorso, eccetera).

L'eliminazione dell'intervento del Procuratore generale è motivata, sotto il profilo giuridico, dalla mancanza del carattere inquisitorio che lo giustifica nei processi avanti la Corte dei conti, in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti. Qui infatti il Procuratore generale ricerca prove contro i responsabili e contesta ad essi degli addebiti, in quella posizione di « parte imparziale » che è propria anche del Pubblico Ministero nel processo penale. Tali giudizi sono iniziati per impulso d'ufficio e non può mancare, pertanto, un organo che, in posizione del tutto autonoma rispetto all'organo giudicante, assuma l'iniziativa diretta all'instaurazione del rapporto processuale, al reperimento degli elementi a sostegno della accusa formulata ed alla sottoposizione di questi all'organo giudicante. Nei giudizi in materia di pensione, invece, il processo è iniziato dal privato con la presentazione del ricorso ed il Procuratore generale ha compiti che sono nel contempo di rappresentanza dell'Amministrazione interessata e di raccolta di elementi di prova, non a sostegno di una sua domanda, come avviene nei giudizi di responsabilità, ma per l'accertamento della verità dei fatti dedotti dal ricorrente e dalla fondatezza delle pretese di questi. Di siffatti compiti, i primi vanno attribuiti all'Avvocatura dello Stato o a rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come già avviene nei giudizi in materia di pensioni a carico di enti diversi dallo Stato, dove il Pubblico Ministero interviene esclusivamente nell'interesse della legge e conclude solo oralmente in udienza; i secondi, propri del collegio giudicante più che del Pubblico Ministero, vanno attribuiti a detto collegio, che li svolge a mezzo dei suoi componenti, come

avviene nei giudizi civili. La partecipazione del Pubblico Ministero, del tutto singolare in questi giudizi, su ricorsi avverso provvedimenti amministrativi, va pertanto limitata a quei pochissimi casi, in cui tale organo ha la veste di attore o di interveniente, quale portatore di un autonomo interesse di carattere generale (casi indicati nell'articolo 17 del disegno di legge).

Ne conseguirà indubbiamente un notevole snellimento della procedura.

Si consideri che attualmente, presentato il ricorso, questo viene istruito dal Procuratore generale il quale al termine dell'istruttoria emette conclusioni scritte. Queste, se diverse dall'accoglimento totale (il che avviene nella maggior parte dei casi), vengono notificate all'interessato il quale, entro un anno dalla notifica, deve fare istanza di fissazione di udienza (adempimento ora non più necessario per le sole pensioni di guerra). All'udienza, ove il collegio giudicante, che prende per la prima volta cognizione della causa, ritenga l'istruttoria incompleta, ordina un supplemento di istruttoria; il processo ritorna al Procuratore generale, che vi provvede, e si ricomincia. Si aggiunga che, per motivi di organizzazione interna del lavoro, il magistrato della Procura generale che istruisce il processo e redige le conclusioni è diverso da quello che partecipa al dibattimento, sicchè, nella migliore delle ipotesi, nella fase che precede la decisione il processo è esaminato da tre magistrati diversi, se si aggiunge ai primi due il relatore facente parte del collegio (nel menzionato parere del 1969 le Sezioni riunite della Corte dei conti osservarono che tale inconveniente si potrebbe evitare facendo partecipare alla udienza lo stesso magistrato della Procura che ha istruito il giudizio e compilato le conclusioni; però trattasi evidentemente di cosa inattuabile per difficoltà pratiche, dato che fino ad oggi la Corte non ha potuto attuarlo).

Ciò rappresenta evidentemente uno spreco di attività assolutamente incompatibile con l'esigenza di definire con sollecitudine la enorme quantità di giudizi che attendono da anni una decisione.

L'attribuire, dunque, le funzioni istruttorie e decisorie all'organo giudicante e l'affidare l'esercizio delle prime ad uno dei componenti di questo comporta che il processo sia seguito fino alla decisione da un solo istruttore-relatore ed elimina, tra l'altro, quegli sfasamenti che, con il sistema attuale, si verificano in alcuni periodi tra il ritmo della attività decisoria e quello dell'attività istruttoria, con la conseguenza che, a causa di un temporaneo rallentamento di questa ultima (il quale può dipendere da molteplici cause), gli uffici giudicanti debbono anche essi ridurre il ritmo di lavoro al di sotto della media, per la mancanza di ricorsi istruiti da decidere (è appunto quello che sta accadendo dalla fine del 1971).

L'istituzione, per ciascun magistrato istruttore, di un ruolo nel quale vanno ad iscriversi i giudizi assegnatigli consente una migliore organizzazione del lavoro, che non può non riflettersi positivamente sulla produttività.

L'eliminazione dell'atto conclusionale della Procura generale realizza una notevole economia senza alcun inconveniente, perchè tale atto conclusionale è di scarsa utilità per chi debba in seguito prendere cognizione della controversia, sicchè la sua redazione (con l'esame degli atti e lo studio delle questioni e con i relativi adempimenti di copia, di notifica, eccetera, che essa comporta) rappresenta un'attività eliminabile.

La concentrazione dell'attività istruttoria e di quella decisoria nella Sezione consente infine di unificare gli uffici di segreteria, utilizzando in modo più razionale il personale ed evitando tutti gli inconvenienti causati dalla tenuta di duplici scritture.

Per quanto riguarda la struttura dell'organo giudicante, non si ritiene opportuno passare dalla attuale struttura collegiale (cinque componenti) a quella individuale, trattandosi di giudizi inappellabili ed aventi spesso ad oggetto delicate questioni di valutazione, nè pare di rilevante utilità una riduzione del numero dei componenti del collegio (in questo concordando con le osservazioni formulate al riguardo dalla Corte nel ricordato parere), perchè la capacità media di rendimento di ciascuna compo-

nente non ne verrebbe aumentata in misura apprezzabile e, d'altra parte, un numero maggiore di collegi comporterebbe l'onere di più presidenti e di più segretari di udienza.

Si è invece prevista la definizione del giudizio con provvedimento individuale nei casi in cui questioni pregiudiziali precludono l'esame del merito. Si elimina così in molti casi la discussione in udienza pubblica e la decisione collegiale in camera di consiglio, senza peraltro togliere agli interessati la possibilità di ottenere una decisione nelle forme normali (articoli 11 e 12).

Il prevedibile risultato pratico delle innovazioni procedurali che si propongono è quanto meno il raddoppio dei giudizi definiti ogni anno. Si consideri che oggi il numero dei giudizi definiti per magistrato addetto all'intero settore pensionistico (Procura generale e Sezioni giudicanti) è di circa ottanta per anno, e cioè di otto per mese. (Nel 1971 sono stati decisi circa 12.000 giudizi per pensioni di guerra e i magistrati addetti al settore, Procura e Sezioni, erano 140 circa, con una media mensile di 8,6 ricorsi decisi per magistrato impiegato. Settore pensioni civili: poco più di mille ricorsi decisi nel 1971 per 33 magistrati impiegati con una media mensile di 3,5 ricorsi decisi per magistrato. Settore pensioni militari: circa 3.000 ricorsi decisi nel 1971 per 50 magistrati impiegati, con una media mensile di 6 ricorsi decisi per magistrato). Sembra perciò abbastanza realistico attendersi dalla semplificazione della procedura e dalla riconduzione del giudizio, fino alla fase finale, nell'ambito di attività di un unico magistrato, una media superiore al doppio di giudizi decisi per magistrato (il meno che ci si deve attendere è che le suddette medie salgano a 20 per le pensioni di guerra, a 10 per le civili ed a 15 per le militari). Non sembra, infine, che un provvedimento idoneo a fronteggiare la situazione possa essere costituito dal decentramento territoriale di questa giurisdizione. È infatti di palmare evidenza che l'attività di un certo numero di magistrati non può che dare gli stessi risultati, sia che i loro uffici giurisdizionali abbiano sede tutti nella capitale, sia che vengano situati nei

capoluoghi di Regione. L'unico effetto positivo di una riforma del genere consisterebbe dunque nell'avvicinare tali uffici agli interessati, beneficio alquanto modesto se si considera che in questi giudizi non si richiede un particolare apporto del ricorrente e che questi, d'altra parte, quando si tratta di pensioni di guerra, per la scelta del difensore e per le notizie concernenti lo svolgimento del giudizio può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di categoria. Di fronte a tale beneficio starebbero, peraltro, inconvenienti di vario genere, tra i quali la paralisi completa o quasi per due o tre anni (la previsione non è esagerata, se si pensa che la legge 28 luglio 1971, n. 585, ha prescritto, come si è detto, la trasmissione al Ministero del tesoro dei circa duecentomila ricorsi per pensioni di guerra in attesa dell'inizio dell'istruttoria, e che la Corte fino ad ora ha potuto trasmetterne solo poche decine di migliaia), il tempo necessario per lo smistamento di centinaia di migliaia di ricorsi per le varie sedi.

La riforma procedurale che si propone non comporta alcuna spesa.

Si indica qui appresso il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1. — La legge contempla tutti i giudizi in materia di pensioni che il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, ed altre leggi speciali devolvono alla giurisdizione della Corte dei conti.

Restano, ovviamente, applicabili le norme sulla procedura davanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, purchè non in contrasto con quelle della presente legge.

Articoli 2 e 3. — La struttura delle sezioni rimane quella attuale. I magistrati della Procura generale addetti al settore pensionistico andranno ad incrementare gli organici delle sezioni e quindi aumenterà il numero dei collegi o « turni », nei quali le sezioni si suddividono. Le norme dell'articolo 2 tendono a garantire la precostituzione dei collegi giudicanti. Quelle dell'articolo 3 tendono a limitare a casi eccezionali le assenze e le sostituzioni.

Articoli 4 e 5. — Varie disposizioni hanno lo scopo di far risultare chiaramente il mo-

mento e il modo della costituzione principalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, che ha dato luogo a incertezze, con conseguenti ritardi derivanti dal dover ripetere notificazioni, eccetera. Ad analoga esigenza di speditezza rispondono le norme sull'indicazione del domicilio del ricorrente.

Per quanto riguarda la costituzione della Amministrazione statale e dell'Ente resistente, essa avviene automaticamente, con l'arrivo degli atti e documenti concernenti il provvedimento impugnato, richiesti dalla Segreteria nel dare notizia della presentazione del ricorso.

Tale notizia pone la parte resistente in grado di conoscere il contenuto del ricorso, avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 14, e ciò appare sufficiente a garantirle la possibilità di difesa senza gravare il ricorrente dell'onere di notificare l'atto introduttivo del giudizio, se non nei casi in cui il giudice lo ritenga necessario (penultimo comma).

Quanto ai giudizi pendenti, non vi è ostacolo ad applicare anche ad essi le norme in esame, perchè la notizia del ricorso, richiesta da queste norme al fine di rendere possibile il contraddittorio, è già stata comunicata dalla corte nel richiedere il fascicolo amministrativo. Si favorisce inoltre il ricorso al patrocinio legale, abilitandovi i professionisti iscritti all'Albo degli avvocati, oltre quelli iscritti all'Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Ciò elimina anche l'incongruenza dell'attuale sistema, nel quale il ricorrente o sta in giudizio e partecipa alla discussione di persona o deve avvalersi del patrocinio di un cassazionista.

Articolo 6. — Adotta in via generale, dettando una disciplina più organica e completa, il criterio seguito limitatamente alle pensioni di guerra dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1971, n. 585, per la disciplina dell'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo la morte del ricorrente. La legittimazione anche di uno solo degli eredi non è istituito nuovo, essendo stato codificato, in base alla costante giurisprudenza della Corte, nell'articolo 28 della legge

9 novembre 1961, n. 1240 (vedansi anche gli articoli 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 19 della legge 28 luglio 1971, n. 585).

Nei commi terzo e quarto dell'articolo 6 si disciplinano le conseguenze della morte di una parte diversa dal ricorrente, al quale si evita l'onere di riassumere il processo.

La rilevabilità d'ufficio dell'estinzione risponde allo scopo di evitare l'accumularsi di processi non definiti.

Articolo 7. — Nel primo comma si codifica una prassi giurisprudenziale costante. Le altre norme sono dettate per una più efficace tutela degli incapaci.

Articoli 8 e 9. — L'articolo 8 disciplina le notificazioni e le comunicazioni della Segreteria. Il secondo comma dell'articolo 9 (la cui prima parte sta a sottolineare la possibilità di assegnare i giudizi anche ai presidenti dei collegi) disciplina i poteri dell'istruttore, che, ove ne ravvisi l'opportunità, può sentire le parti sui fatti di causa e sulle prove da acquisire. Le parti possono inoltre dedurre per iscritto tutto quanto ritengono utile a propria difesa (vedi articolo 14) e possono fare le proprie richieste istruttorie anche al Collegio nella fase finale. In tal modo sembra sufficientemente tutelato il diritto di difesa. La disposizione del terzultimo comma è presa dall'articolo 20 della citata legge n. 585 del 1971, concernente le pensioni di guerra. Nel penultimo comma dell'articolo 9 si prevede la possibilità di pronuncie collegiali in ordine alle prove nella fase istruttoria; questo non è possibile attualmente, perchè il collegio prende in esame il processo solo nella fase finale e quindi, ove ritenga necessario od opportuno acquisire ancora un documento, una perizia, eccetera è necessaria la pronuncia di un'ordinanza, col ritorno del fascicolo alla Procura per l'adempimento, successiva fissazione di nuova udienza, e via dicendo.

Articolo 10. — Disciplina la riunione e la separazione dei giudizi.

Articolo 11. — Le disposizioni dell'articolo 11 hanno lo scopo di definire speditamente i ricorsi il cui esame nel merito sia pre-

cluso da impedimenti di carattere processuale; intendono inoltre evitare che il ricorrente, non essendo a conoscenza degli impedimenti di carattere processuale rilevati dall'istruttore, appresti le proprie difese nel merito, affrontando spese peritali, eccetera. Tali disposizioni, collegate con quelle dell'articolo 15, rendono comunque immanicabile la contestazione, nei confronti del ricorrente, delle pregiudiziali di rito che impediscono la cognizione del merito.

Articolo 12. — Il termine per proporre il reclamo è di novanta giorni quando il giudizio venga definito senza giungere alla udienza pubblica; quando invece esso continui, il termine è protratto fino al momento precedente all'inizio della discussione.

Articolo 13. — Si vuole evitare, quando il ricorso appaia fondato *prima facie*, la fase dibattimentale, salvo opposizione, avverso la sentenza di accoglimento, delle parti interessate (compreso lo stesso ricorrente, ove l'accoglimento non sia integrale).

Il procedimento regolato dall'articolo 13 non rappresenta un'innovazione, ma l'adattamento di quello già previsto per le pensioni di guerra, dall'articolo 5 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, alla diversa struttura del processo pensionistico disciplinato dalla presente legge.

Articolo 14. — Non può sfuggire l'importanza di consentire alle parti (come previsto anche dall'articolo 20 della legge numero 585 del 1971) di accedere agli atti e rendersi conto dello stato della procedura e delle eventuali lacune istruttorie, al fine di provvedere a colmarle o con la propria attività, ove possibile, ovvero sollecitando quella del giudice. Si attua così un sistema di relativa pubblicità, già propria del processo civile.

Si dà inoltre la possibilità alle Associazioni di categoria di svolgere una proficua attività di assistenza nei riguardi degli interessati, specialmente di quelli residenti fuori Roma.

Per motivi di speditezza si dispone che la inosservanza del termine per deposito di at-

ti e documenti (la quale non rende possibile alla controparte esaminarli tempestivamente), impedisce la trattazione della causa solo nel caso di esplicita opposizione della parte interessata, quando si tratti di atti e documenti di rilievo.

Articolo 15. — Per le disposizioni dei primi commi dell'articolo in esame si rinvia a quanto detto riguardo agli articoli 11 e 12.

La disposizione del penultimo comma, con lo specifico richiamo agli articoli 276 e seguenti del Codice di procedura civile, non esclude l'applicabilità delle altre norme di tale Codice, richiamate, in quanto compatibili, dall'articolo 26 del Regolamento di procedura davanti alla Corte dei conti (regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038).

Articolo 16. — Norme di coordinamento con varie disposizioni vigenti.

Articolo 17. — Nulla è innovato per quanto riguarda i poteri di impugnativa autonoma spettanti in materia pensionistica al Procuratore generale (vedasi, ad esempio, l'articolo 110, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648). È prevista la possibilità di proporre ricorso incidentale avverso i provvedimenti impugnati da altri.

Ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti si aggiunge il ricorso per revocazione nell'interesse della legge. La facoltà del Procuratore generale di ricorrere avverso provvedimenti pensionistici anche in assenza di una lesione dell'interesse dell'erario, facoltà già riconosciuta al Procuratore generale (vedi decisione Sezioni riunite della Corte dei conti n. 2 SRC del 26 luglio 1954), viene prevista esplicitamente riguardo alla revocazione ed estesa ai casi in cui il Procuratore generale non abbia partecipato al giudizio; l'estensione appare opportuna, dato che la partecipazione del Procuratore generale al giudizio diventa da necessaria eventuale.

Articolo 18. — Disposizioni transitorie. Il terzultimo comma regola l'efficacia temporale dell'abolizione dell'istituto dell'abbandono, già attuata per le pensioni di guerra

dall'articolo 20 della legge n. 585 del 1971 e che viene ora ad estendersi agli altri giudizi pensionistici.

Articolo 19. — Si stabilisce il principio della facoltatività del ricorso gerarchico, quando è ammesso (per le pensioni di guerra è stato introdotto dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, a decorrere dal 1° gennaio 1972 articolo 23), principio già accolto in via generale nell'articolo 20 della recente legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali. Con la esplicita esclusione della applicabilità delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (tranne quelle sull'istruttoria e sulla decisione del ricorso gerarchico) si eliminano dubbi interpretativi sorti circa i rapporti tra le disposizioni di tale decreto e quelle dell'articolo 17 della legge n. 585 del 1971 e si evitano gravi inconvenienti pratici. In materia di pensioni di guerra, ad esempio, il termine di 90 giorni per decidere il ricorso gerarchico (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199) è assolutamente insufficiente, per cui il silenzio-rigetto sarebbe la regola, con la evidente inutilità della norma sul ricorso gerarchico. Inoltre nella maggior parte dei casi l'interessato, non esperto di procedure, se ne starebbe in attesa della decisione ministeriale lasciando esaurire inutilmente il termine per il ricorso giurisdizionale, decorrente dal silenzio-rigetto.

Quella del secondo comma dell'articolo 19 è una disposizione di favore; il provvedimento emesso sul ricorso gerarchico ha valore, se favorevole, anche quando vi sia stata rinuncia implicita al ricorso gerarchico e l'Amministrazione abbia provveduto egualmente su di esso prima di avere avuto notizia del ricorso giurisdizionale.

La disposizione del terzultimo comma è intesa ad una più efficace tutela del diritto di difesa, col superamento di ogni formalismo.

La decorrenza è quella stessa dell'articolo 17 della legge n. 585 del 1971 onde evitare dubbi per il periodo intermedio.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le norme della presente legge si applicano ai giudizi in materia di pensioni di competenza della Corte dei conti.

Le norme che regolano attualmente la materia restano in vigore per la parte in cui non risultino incompatibili con la disciplina della presente legge.

Art. 2.

Ciascuna delle Sezioni della Corte dei conti per i giudizi in materia di pensioni è costituita da un congruo numero di collegi, determinato all'inizio di ogni anno con ordinanza del Presidente della Corte.

Con l'ordinanza di cui al precedente comma sono designati i magistrati che compongono le singole Sezioni.

Con ordinanza del Presidente di ciascuna Sezione è poi stabilita la composizione dei singoli Collegi. Questi sono presieduti dal componente con qualifica più elevata o, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità.

Art. 3.

Il Presidente della Sezione presiede uno dei Collegi, dispone la sostituzione dei magistrati in caso di impedimento o di esigenze di servizio e ne autorizza l'astensione e decide sulla ricusazione, assegnando il processo ad un magistrato di un altro Collegio.

Il decreto che dispone la sostituzione del magistrato indica i motivi dell'impedimento e le esigenze di servizio.

Art. 4.

Salvo quanto disposto nell'articolo 17, ai giudizi in materia di pensioni non partecipa il Pubblico ministero.

Sono abrogate le norme che prescrivono termini perentori, dopo il deposito del ricorso, per la notificazione del ricorso stesso all'Amministrazione statale o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato, ovvero ad altre parti interessate.

Sono abrogate le norme che prevedono il pagamento dell'imposta di bollo di lire 3.000, per la presentazione di ricorsi in materia di pensioni.

La parte ricorrente, che abbia sottoscritto il ricorso, si considera costituita personalmente al momento del deposito del ricorso stesso in segreteria, ovvero al momento dell'arrivo del ricorso spedito per posta.

Nello stesso modo avviene la costituzione dell'avvocato, il quale, munito di procura, abbia sottoscritto il ricorso.

Ove l'avvocato non abbia sottoscritto il ricorso, si costituisce col deposito in segreteria di un atto contenente l'indicazione del decreto impugnato, del ricorso e del nome del ricorrente.

La costituzione dell'avvocato può avvenire anche con memoria contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

L'avvocato all'atto della costituzione deve depositare la procura, salvo che questa non sia stata apposta a margine o in calce al ricorso. In ogni caso la mancanza o l'invalidità della procura rende nulla la costituzione.

Le norme che precedono si applicano anche per la prosecuzione, la riassunzione e l'intervento.

Le Amministrazioni statali e gli Enti diversi dallo Stato, i cui provvedimenti siano stati impugnati ed ai quali sia stata data notizia del ricorso, a norma dell'articolo 9, comma primo, si considerano costituiti al momento dell'arrivo nella segreteria della Sezione del fascicolo degli atti del procedimento amministrativo.

Quando vi siano altre parti interessate, alle quali il ricorso non sia stato notificato, il magistrato istruttore o il Collegio possono ordinarne la chiamata entro un termine non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il giudizio è dichiarato improcedibile e si estingue.

Le Amministrazioni statali possono essere rappresentate in giudizio da un loro funzionario con qualifica non inferiore a di-

rettore di sezione o corrispondente, ovvero dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 5.

Nel ricorso deve essere indicato il domicilio del ricorrente o quello da lui eletto ai fini di giudizio.

L'indicazione del domicilio può essere fatta con atto successivo al ricorso.

In mancanza di tale indicazione, ovvero quando la parte è costituita a mezzo di avvocato, dell'indicazione del domicilio di quest'ultimo, tutte le notificazioni si eseguono mediante deposito nella segreteria.

Le norme che precedono si applicano anche agli atti di prosecuzione, di riassunzione e di intervento.

Le variazioni del domicilio in corso di causa devono essere comunicate nel modo di cui al secondo comma.

Al primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono aggiunte le parole « nonchè davanti agli organi della Corte dei conti che esercitano la giurisdizione in materia di pensioni ».

Art. 6.

Nel caso di morte del ricorrente il giudizio deve essere riassunto a norma del quinto comma, ovvero proseguito dagli eredi, o anche da uno solo di essi, con atto da depositare in segreteria o spedire per raccomandata entro un anno dalla morte del dante causa o dalla successiva data in cui provino di averne avuto conoscenza, altrimenti si estingue.

Quando il giudizio sia proseguito da più eredi e la data di decorrenza del termine annuale sia diversa per alcuno di essi, vale per tutti quella più favorevole.

Quando risulti la morte di una delle altre parti costituite e non vi sia stata prosecuzione a norma del primo comma, l'istruttore o il collegio dispone che il giudizio sia proseguito, previa notificazione del relativo provvedimento ad uno degli eredi.

Se neanche dopo tale notificazione gli interessati si costituiscono, gli atti da no-

tificare o comunicare ad essi nell'ulteriore corso del giudizio sono depositati in segreteria.

La riassunzione delle altre parti costituite e del Procuratore generale, quando partecipa al giudizio, deve essere effettuata con atto depositato in segreteria o spedito per raccomandata entro un anno dalla data in cui abbiano avuto notizia della morte del ricorrente.

L'atto deve essere notificato ad uno almeno degli eredi del ricorrente entro i sei mesi successivi al deposito o alla spedizione.

L'inosservanza dei termini di cui ai due precedenti commi determina l'estinzione del giudizio.

L'estinzione per mancata tempestiva prosecuzione o riassunzione è rilevabile anche d'ufficio nei modi di cui agli articoli 11 e 15, primo comma. I provvedimenti ivi previsti sono comunicati, ai fini di cui agli articoli 12, primo comma, e 15, secondo comma, alle parti costituite e ad almeno uno degli eredi di ciascuna delle parti decedute, qualora non vi sia stata prosecuzione.

Art. 7.

Ove risulti la morte, la radiazione o sospensione dall'albo dell'avvocato costituito, la parte si considera costituita personalmente. La stessa disposizione si applica nel caso in cui cessi la rappresentanza legale del minore o dell'incapace per acquisto o riacquisto della capacità.

Ove risulti la perdita delle capacità di stare in giudizio del ricorrente o del suo rappresentante legale, ovvero la morte di questi, ovvero la cessazione della rappresentanza legale del ricorrente incapace, ed il giudizio non sia stato proseguito da persona legittimata, nè vi sia stata riassunzione nei suoi confronti, l'istruttore o il collegio dispone con decreto la cancellazione della causa dal ruolo.

Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione risiede il ricorrente, affinché sia promossa l'emanazione dei provvedimenti di nomina o di sostituzione del legale rap-

presentante o di un procuratore speciale. Per la nomina di quest'ultimo è competente il Pretore del mandamento dove risiede il ricorrente.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono comunicati alla Corte. Quindi la segreteria dà notizia del giudizio pendente al legale rappresentante dell'interessato.

Il giudizio si estingue se non è proseguito o riassunto entro l'anno seguente.

L'estinzione è rilevabile anche d'ufficio nei modi di cui agli articoli 11 e 15, primo comma. I provvedimenti ivi previsti sono comunicati, ai fini di cui agli articoli 12, primo comma, e 15, secondo comma, a tutte le parti in causa nonchè al legale rappresentante del ricorrente incapace, anche se non abbia proseguito il giudizio.

Art. 8.

Le comunicazioni o notificazioni da farsi a cura della segreteria si eseguono mediante spedizione di copia autentica degli atti, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione può essere fatta anche mediante consegna di copia autentica al difensore con procura.

Della spedizione o della consegna è fatta attestazione sull'originale a cura della segreteria.

Art. 9.

Presentato il ricorso, la segreteria della Sezione ne dà notizia alle Amministrazioni statali ed agli Enti i cui provvedimenti sono stati impugnati ed acquisisce gli atti del procedimento amministrativo. Per i ricorsi in materia di pensoni di guerra ai suddetti adempimenti provvede la segreteria della prima Sezione speciale. Il Presidente della Corte o un Presidente di Sezione da lui delegato assegna i giudizi a ciascuna delle cinque Sezioni speciali.

Il Presidente della Sezione assegna i giudizi per l'istruzione ai componenti dei collegi. L'istruttore, salvo che ritenga la causa matura per la decisione, provvede d'ufficio ad acquisire i documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova che ritiene rilevanti ai fini

del giudizio, dando avviso dell'inizio della propria attività al ricorrente ed alle altre parti costituite. Egli può convocare le parti per sentirle sui fatti di causa o sulle prove da acquisire.

Gli interessati che devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari possono farsi assistere a proprie spese da sanitari di fiducia.

Il magistrato istruttore può deferire al Collegio la pronuncia sull'acquisizione di prove, che viene resa in camera di consiglio con ordinanza revocabile in ogni momento dallo stesso Collegio.

Presso la segreteria della Sezione è tenuto, per ogni magistrato istruttore, un ruolo dei giudizi a lui assegnati.

Art. 10.

I giudizi connessi sono assegnati tutti all'istruttore designato per quello di essi che risulti iscritto anteriormente nel ruolo generale.

Qualora si tratti di giudizi in materia di pensioni di guerra assegnati a diverse Sezioni, il Presidente della Corte o un Presidente di Sezione da lui delegato ne dispone l'assegnazione alla Sezione cui è assegnato il giudizio iscritto anteriormente nel ruolo generale ed all'istruttore di tale giudizio, se già designato.

L'istruttore dispone la riunione, ove del caso, tenuto anche conto dello stato in cui i giudizi si trovano.

Sulla riunione e sulla separazione di giudizi portati davanti al Collegio provvede il Collegio stesso.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 110 della legge 18 marzo 1968, n. 313, la rimessione alle Sezioni ordinarie è disposta dal Presidente della Sezione o dall'istruttore, qualora già designato, o dal Collegio, se sia stata già fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Art. 11.

Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni pregiudiziali attinenti al processo, quando con tale decisione definisce il giudizio.

Se le questioni pregiudiziali precludono solo parzialmente l'esame del merito, l'istruttore provvede su di esse con decreto motivato, iniziando o proseguendo l'istruttoria limitatamente agli altri punti del gravame.

Art. 12.

Il decreto di cui all'articolo precedente è impugnabile con reclamo motivato al Collegio, da depositare in segreteria entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente il reclamo può essere proposto fino a quando non sia stata iniziata la discussione nell'udienza pubblica o, quando il giudizio venga definito con un successivo decreto, entro il termine di impugnazione di quest'ultimo.

Pervenuto il reclamo, il magistrato compie gli atti istruttori del caso, salvo che non abbia già fissato l'udienza collegiale, e svolge eventualmente l'istruttoria concernente i punti del gravame non pregiudicati. Indi fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio e si procede a norma dell'articolo 14.

La proposizione del reclamo di cui al primo comma devolve l'intera causa al Collegio.

Art. 13.

Compiuta l'istruzione, ove il magistrato ritenga il ricorso suscettibile di accoglimento integrale, fissa l'adunanza collegiale in camera di consiglio, alla quale fa la sua relazione.

Il Collegio, quando non accoglie integralmente il gravame e non provvede a norma dell'articolo 15, comma primo, dispone con ordinanza la continuazione dell'istruttoria, ovvero fissa l'udienza pubblica di discussione.

La sentenza di accoglimento è comunicata dalla segreteria a tutte le parti costituite.

Le parti interessate possono presentare allo stesso Collegio opposizione motivata, da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e da notificare alle altre parti costituite entro i venti giorni successivi.

Nei casi di cui al secondo ed al quarto comma il giudizio prosegue secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 14.

Fuori dei casi previsti negli articoli 11 e 13, al termine dell'istruzione il magistrato fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio ed ordina il deposito degli atti nella segreteria, la quale ne dà avviso alle parti costituite.

Tra le date di ricevimento dell'avviso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a due mesi, a pena di nullità, eccepibile dalla parte interessata prima che sia iniziata la discussione.

Detto termine per le udienze successive alla prima è ridotto a un mese.

La nullità dell'avviso di fissazione di udienza per inosservanza delle disposizioni di cui ai due precedenti commi è rilevata d'ufficio solo se il termine risulti inferiore a venti giorni e la parte interessata non compaia.

Fino a dieci giorni prima dell'udienza le parti possono prendere visione del fascicolo ed estrarne copie.

Analoga facoltà spetta, con autorizzazione dell'istruttore, nel corso dell'istruzione, ovvero prima, con l'autorizzazione del Presidente della Sezione.

Per tali attività, quando si tratti di pensioni di guerra, i ricorrenti possono delegare, contestualmente al ricorso o con successivo atto sottoscritto nelle stesse forme del ricorso, le Associazioni e gli Enti di cui all'articolo 16.

In qualunque momento, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono essere depositati documenti, perizie e memorie.

L'inosservanza del suddetto termine deve essere rilevata dalla parte interessata prima che sia iniziata la discussione.

In tal caso il Collegio, ove ritenga rilevanti ai fini della decisione i documenti, le perizie, ovvero le deduzioni contenute nelle memorie, rinvia il giudizio ad altra udienza. Altrimenti dispone procedersi alla discussione.

Prima della discussione il Collegio provvede pure sulle domande di rinvio, salvo che l'esigenza del rinvio non emerga nel corso della discussione, e risolve con ordinanza le questioni relative alla rappresentanza ed alla regolarità degli avvisi di udienza.

Art. 15.

Quando il Collegio rileva questioni pregiudiziali attinenti al processo, che precludano in tutto o in parte l'esame del merito e sulle quali non sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 11, pronuncia ordinanza motivata con la quale rimette gli atti all'istruttore.

Questi dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti e fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio.

La pronuncia sul reclamo di cui all'articolo 12 è resa sempre con sentenza.

Quando il Collegio ritiene che l'istruttoria debba essere completata, dà con ordinanza le disposizioni relative agli ulteriori incombenenti da svolgere.

L'ordinanza di cui al primo comma è confermata o revocata con sentenza.

Quando la sentenza non definisce il giudizio, sono impartiti distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Ai provvedimenti collegiali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 276 e seguenti del Codice di procedura civile.

A cura della segreteria la sentenza è notificata alle parti private ed ai loro procuratori costituiti, nonchè al Procuratore generale, quando abbia partecipato al giudizio. Una copia è trasmessa all'Amministrazione, che vi dà immediata esecuzione.

Art. 16.

Le Associazioni di cui all'articolo 3 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, e gli altri Enti abilitati dalla legge, delegano propri rappresentanti con i compiti indicati in tale articolo, nonchè nei commi quinto e sesto del precedente articolo 14, presso le Sezioni speciali per le pensioni di guerra.

Art. 17.

Restano in vigore le norme che attribuiscono al Procuratore generale della Corte dei conti la facoltà di ricorrere avverso provvedimenti in materia di pensioni.

Il Procuratore generale può intervenire nei giudizi in materia di pensioni ordinarie e di guerra, proponendo ricorso incidentale con atto da notificare alle parti in causa e depositare in segreteria, a pena di decadenza, non oltre il trentesimo giorno precedente alla prima udienza di discussione.

Il Procuratore generale può impugnare per revocazione, a norma dell'articolo 68 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le decisioni in materia di pensioni anche quando non abbia partecipato al giudizio e non vi sia lesione dell'interesse dell'erario.

La partecipazione del Procuratore generale al giudizio non ne esclude l'Amministrazione interessata.

Art. 18.

Per i giudizi in corso alla data indicata nel penultimo comma si applicano le seguenti disposizioni:

ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione, ovvero l'adunanza in Camera di consiglio, si provvede all'assegnazione ed alla designazione dell'istruttore, a norma della presente legge;

ove sia già fissata l'udienza pubblica o l'adunanza in Camera di consiglio, queste sono tenute da uno dei Collegi della Sezione, al quale il giudizio è assegnato dal Presidente, con l'intervento del Pubblico Ministero. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

In materia di pensioni l'applicazione dell'articolo 75, comma primo, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è esclusa nei giudizi che verranno comunque decisi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti può essere proposto anche avverso provvedimenti pensionistici soggetti a ricorso gerarchico, il quale non è più proponibile dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La proposizione del ricorso giurisdizionale in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'Amministrazione abbia ricevuto la comunicazione prevista nel primo comma dell'articolo 9, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si applica limitatamente alle disposizioni degli articoli 4 e 5.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal primo gennaio 1972.

Art. 20.

Salvo specifiche disposizioni diverse, le norme della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro tale termine sono emanate per prima volta le ordinanze di cui all'articolo 2.